



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 165
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 18 febbraio 2014

I N D I C E**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:*Plenaria (pomeridiana)* Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

BILANCIO (5^a)

Martedì 18 febbraio 2014

Plenaria

171^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, a seguito della richiesta pervenuta dai senatori del gruppo Movimento 5 Stelle di poter partecipare ad una riunione del Gruppo correlata all'andamento della crisi di Governo, sospende la seduta fino alle ore 17,30.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 17,40.

IN SEDE REFERENTE

(1215) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali

(Seguito e dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

La senatrice LANZILLOTTA (SCpI) preannuncia che, in relazione ad impegni del Gruppo parlamentare conseguenti alla fase di crisi di Go-

verno, avrà necessità di lasciare i lavori della Commissione, ed invita dunque a riprendere la discussione dall'articolo 4, sul quale potrebbero verificarsi le convergenze tra le diverse posizioni in merito alla situazione del Comune di Roma.

Il PRESIDENTE dà la disponibilità ad affrontare innanzitutto gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice ZANONI (*PD*) preannuncia un parere di contrarietà su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4, con la sola eccezione degli emendamenti 4.17 e 4.19 (testo 2), sui quali si cercherà di individuare un testo unitario.

Il sottosegretario LEGNINI si associa.

Gli emendamenti 4.14, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.30, 4.31, 4.32 e 4.38, dei quali era stata segnalata l'onerosità, vengono respinti dalla Commissione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) rende una dichiarazione favorevole di voto sulla proposta 4.1, il cui intento è quello di limitare il proliferare di debiti fuori bilancio in capo al Comune di Roma, per di più prodotti in anni ormai lontani, in un contesto nel quale gli altri enti locali sono costretti ad una gestione particolarmente restrittiva delle risorse. Stigmatizza, inoltre, la mancata individuazione di responsabilità così gravi nella gestione della finanza comunale.

Il senatore Luigi MARINO (*PI*) si associa alle considerazioni della senatrice Comaroli ed evidenzia che il medesimo intento ispirava le proposte 4.4, 4.5 e 4.7, che ritira non senza un richiamo alla necessità di un percorso di risanamento affidabile. Aggiunge, in ogni caso, la firma all'emendamento 4.1.

La Commissione respinge, dunque, con separate votazioni, le proposte 4.1 e 4.3.

Il PRESIDENTE, in relazione all'unicità di materia, dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.2, in attesa della compiuta discussione delle successive proposte 4.17 e 4.19 (testo 2).

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira i propri emendamenti 4.6, 4.10 e 4.13.

Sono successivamente poste ai voti e respinte le proposte 4.11, 4.12, 4.15 e 4.16.

Prendendo la parola sugli emendamenti 4.17 e seguenti, la senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) dichiara di apprezzare gli sforzi profusi dal senatore Santini e dal Governo per giungere ad una soluzione condivisa del problema. Si dichiara disposta a condividere l'emendamento 4.19 (testo 2), purché venga soppressa la lettera *b*) che non trova la sua condivisione.

Il sottosegretario LEGNINI propone di inserire, alla lettera *f*) del comma 1-*ter* dell'emendamento 4.19 (testo 2), un riferimento, in tema di società da dismettere, alla più rigorosa norma di cui all'articolo 3, comma 29, della legge n. 244 del 2007, con la quale si è prevista la dismissione o la liquidazione delle società partecipate estranee alle finalità istituzionali dell'ente controllante e riformularla in questa direzione.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) osserva che la lettera *a*) dell'emendamento 4.19 (testo 2), in tema di estensione del Patto di stabilità interno alle società partecipate, non può riguardare le quotate, la cui disciplina è quella speciale di mercato.

Il senatore SANTINI (*PD*) assicura che l'intento dei proponenti non è quello di coinvolgere le società quotate.

Il PRESIDENTE suggerisce, dunque, di rendere esplicita tale esclusione.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) esprime sostanziale scetticismo sul riferimento invocato dal rappresentante del Governo, quale discrimine, alla richiamata norma del 2007, dal momento che essa era calibrata sulla diversa caso fattispecie della società *in house* operanti su mercati liberalizzati. In questo caso, invece, si deve aver riguardo a società strumentali, peraltro rivelatesi eccessivamente pesanti ed onerose, in particolare per il Comune di Roma. Ritene, pertanto, necessario avere contezza di quante delle circa 120 partecipate del Comune rientrerebbero nei nuovi vincoli e di quali vi si sottrarrebbero. A suo parere, la tematica delle partecipate necessita di una compiuta soluzione, dal momento che rappresentano una fonte di *deficit* strutturale.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) evidenzia i vantaggi di una espressa previsione di entrambe le opzioni per il superamento delle società partecipate, ossia la dismissione e la liquidazione.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*), pur ritenendo utile chiarire quali siano le responsabilità delle passate gestioni, considera oggi necessario conoscere il quadro esatto del numero e delle caratteristiche delle società che si intende includere nel perimetro delle dismissioni.

Il sottosegretario LEGNINI ritiene che non spetti al Legislatore la verifica puntuale di elenchi di società, ma che ci si debba concentrare sulla

messa a punto di un testo normativo corretto e funzionale, lasciando al Comune l'attuazione, in base alla situazione di fatto esistente.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) mette in guardia rispetto al rischio che le dismissioni rappresentino un impoverimento complessivo del patrimonio pubblico, per di più con la possibilità che lo Stato debba intervenire per conferire ulteriori risorse. In generale, esprime una posizione critica su tutte le diverse versioni della norma proposte.

La senatrice LEZZI (*M5S*) chiede chiarimenti sui profili inerenti le dismissioni e pone la questione di una eccessiva discrezionalità nella fase attuativa.

Il senatore MILO (*GAL*) evidenzia che il proprio emendamento 4.18 riproduce quanto approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati nel corso dei lavori sul precedente decreto-legge n. 126 del 2013, poi ritirato dal Governo. Ritiene dunque incomprensibili le ulteriori discussioni che continuano a protrarsi.

Il PRESIDENTE, preso atto della necessità della senatrice Lanzillotta di lasciare i lavori, dispone l'accantonamento delle proposte 4.17, 4.18 e 4.19, 4.20 e 4.21, in attesa di un ulteriore affinamento della norma.

Il senatore Luigi MARINO (*PI*) dichiara di non comprendere il parere negativo della Relatrice e del rappresentante del Governo sull'emendamento 4.33, che ha l'intento di legare l'erogazione di ulteriori risorse al Comune al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti già programmate.

Il sottosegretario LEGNINI chiarisce come le risorse aggiuntive previste nel protocollo tra Comune e Ministero dell'ambiente mirino proprio a rafforzare la capacità dell'ente locale di organizzare la raccolta differenziata. Suggestisce, in ogni caso, un più semplice riferimento, nel corpo del testo del decreto, agli obiettivi programmati. Si tratterebbe di aggiungere, dopo le parole: «Patto per Roma», le ulteriori: «con le percentuali di realizzo ivi previste».

Il senatore Luigi MARINO (*PI*) accetta quanto proposto dal rappresentante del Governo e riformula l'emendamento 4.33 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

L'emendamento 4.33 (testo 2), cui la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) aggiunge la propria firma, è posto ai voti ed accolto dalla Commissione.

Con separate successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.34, 4.35 e 4.36.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira il proprio emendamento 4.37.

Il sottosegretario LEGNINI propone alcune correzioni al testo dell'emendamento 4.0.3, che consegna in un testo scritto a disposizione dei senatori.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) prende la parola per stigmatizzare la scarsa efficacia, nella prassi, della relazione di fine mandato, oggetto dell'emendamento in discussione.

Il senatore BROGLIA (*PD*) evidenzia come tale documento stia ricevendo, in questo periodo, la prima corposa attuazione, peraltro oberando gli uffici comunali di un lavoro non risolutivo per l'efficace controllo della contabilità degli enti.

Il senatore Luigi MARINO (*PI*) critica la norma del 2011 modificata dall'emendamento, ritenendola frutto di una acquiescenza della politica ad istanze populiste e demagogiche.

La relatrice ZANONI (*PD*) ammette che in molti casi non sia stato fatto un uso eccellente dello strumento, ma al contempo ricorda che diversi comuni hanno beneficiato di tale sistema di monitoraggio in un'ottica di gestione accorta e programmata delle risorse. Si tratta, quindi, a suo avviso, di una più generale questione di cultura degli strumenti di bilancio. Esprime, in ogni caso, parere favorevole alla riformulazione del Governo.

Il testo corretto dell'emendamento 4.0.3 è quindi posto ai voti e risulta accolto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Le proposte 3.2, 3.5, 3.11, 3.17, 3.18, 3.21, 3.24, 3.36 e 3.37, già segnalate dalla Presidenza per le criticità di copertura, sono respinte dalla Commissione.

Il senatore MILO (*GAL*) interviene sull'emendamento 3.1 (testo 2), che intende favorire la metanizzazione dell'isola di Ischia che, notoriamente rappresenta una risorsa nel panorama turistico nazionale.

Il PRESIDENTE, in accordo con il proponente, dispone l'accantonamento della proposta per ulteriori approfondimenti.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) rende dichiarazioni di voto favorevoli sulle proprie proposte 3.4 e 3.7, volte rispettivamente ad una sem-

plificazione della norma originaria e ad un maggiore controllo parlamentare sull'erogazione di fondi.

Con separate votazioni e in conformità ai pareri contrari della RELATRICE e del Rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.6 e 3.8.

Sull'emendamento 3.7 la RELATRICE si rimette alla valutazione del rappresentante del GOVERNO, che esprime parere favorevole. Posta ai voti, la proposta 3.7 risulta accolta.

Analogamente, la Commissione procede con ulteriori distinte votazioni sugli emendamenti 3.12, 3.13 e 3.14, che risultano tutti respinti.

Il PRESIDENTE propone di mantenere accantonati gli emendamenti 3.15 e 3.33, che vertono sulla medesima materia.

Con i conformi contrari pareri della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO è posto ai voti e respinto l'emendamento 3.26-*bis*.

Il PRESIDENTE dichiara l'inammissibilità per materia della proposta 3.40 anche nel testo 2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'emendamento 3.42, ritenendo che la materia sia meglio affrontabile tramite un ordine del giorno.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) accetta l'invito del sottosegretario Legnini e consegna un testo di ordine del giorno, che assume la numerazione G/1215/19/5 (pubblicato in allegato), per la valutazione del Governo.

Il sottosegretario LEGNINI si riserva una puntuale valutazione dell'ordine del giorno.

Si passa, dunque, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 ed aggiuntivi allo stesso.

Le proposte emendative 5.2, 5.3, 5.4, 5.0.1 e 5.0.2, la cui onerosità era stata segnalata, sono respinte dalla Commissione.

La senatrice MANGILI (*M5S*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 5.1. Lo stesso, previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e respinto.

La RELATRICE e il sottosegretario LEGNINI esprimono parere contrario sulle identiche proposte 5.5 e 5.6.

Il senatore MILO (*GAL*) critica tale presa di posizione, dal momento che analoga norma era stata approvata nell'ambito del disegno di legge n. 1149.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) e la senatrice SERRA (*M5S*) aggiungono la loro firma all'emendamento 5.5.

Il senatore GAETTI (*M5S*) evidenzia che la proposta di ripristinare una sezione della DIA presso l'Aeroporto di Malpensa registra una sostanziale disponibilità da parte della stessa Amministrazione.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) sottolinea come il Ministero dell'interno sia già organizzato per affrontare al meglio i rischi di un grande evento come l'Expo di Milano e come, quindi, l'ulteriore struttura proposta risulti ultra-neo.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ricorda l'importanza di un controllo di sicurezza sulle liste di passeggeri in arrivo all'aeroporto, compito precipuo dell'ufficio della DIA in questione.

Il sottosegretario LEGNINI conferma il parere negativo, anche sulla scorta di quanto dichiarato dal Ministro dell'interno dinnanzi alla Commissione parlamentare antimafia, il quale ha chiarito che si tratta di una struttura soppressa di recente proprio in omaggio ad un principio di efficienza e di migliore organizzazione. I compiti di controllo sul traffico aeroportuale potranno essere efficacemente svolti dagli uffici della DIA sul territorio.

Gli emendamenti 5.5 e 5.6 sono infine messi ai voti e respinti.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) dichiara di ritirare la propria proposta 5.8.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta 5.0.3 (testo 2), dal momento che il rilevante intervento finanziario proposto comporta la necessità del conforto di una relazione tecnica positivamente verificata da parte della Ragioneria generale dello Stato.

La relatrice ZANONI (*PD*) evidenzia che il parere sulla proposta 5.0.4 (testo corretto) è collegato alle determinazioni della Commissione sull'ulteriore emendamento 6.14 (testo 2).

Il PRESIDENTE dispone, pertanto, l'accantonamento degli emendamenti 5.0.4 (testo corretto) e 5.0.5.

Analogamente sono accantonati gli emendamenti 5.0.8 e 5.0.9, d'intesa con i rispettivi proponenti.

Il senatore MILO (*GAL*), su invito della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, ritira, infine, la proposta 5.0.10.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, nonché delle proposte volte ad inserire articoli aggiuntivi alla medesima disposizione.

La RELATRICE prospetta la possibilità di una riformulazione dell'emendamento 6.1 che, al pari delle analoghe proposte 6.2, 6.3 e 6.4, era stato segnalato dalla Presidenza come oneroso, in quanto carente della copertura finanziaria richiesta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario LEGNINI fa presente come una possibile riformulazione dell'emendamento 6.1 consisterebbe nella sostituzione, al comma 1-*bis*, del riferimento temporale al 31 gennaio 2014 con quello al 31 marzo del medesimo anno.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ricorda che l'analogo emendamento 4.25 era stato segnalato per onerosità e respinto, in quanto privo della necessaria copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE ritiene che anche la riformulazione prospettata dal rappresentante del GOVERNO necessiti, comunque, la produzione di apposita relazione tecnica. Pertanto, conferma la valutazione di onerosità delle proposte emendative 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4. Ricorda inoltre che anche gli emendamenti 6.6, 6.7, 6.8, 6.20, 6.21, 6.22 e 6.23 sono onerosi e che pertanto saranno messi ai voti per essere respinti.

La Commissione respinge pertanto tutti gli emendamenti richiamati dal Presidente.

Conviene la Commissione.

Sull'emendamento 6.5, la RELATRICE e il sottosegretario LEGNINI formulano un parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 6.5 viene respinto.

Su richiesta del senatore SANTINI (*PD*) viene, poi, disposto l'accantonamento dell'emendamento 6.13.

Sugli analoghi emendamenti 6.14 e 6.15, il rappresentante del GOVERNO presenta un testo 2 finalizzato a superare i profili di onerosità (pubblicato in allegato), che viene accantonato dalla Presidenza.

Successivamente, propone la riformulazione, in un testo 2, dell'emendamento 6.16 (pubblicato in allegato), che differisce dalla prima versione, poiché vengono espunte le parole «In via straordinaria».

La RELATRICE si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 6.16 nel testo riformulato.

L'emendamento 6.16 (testo 2) viene, quindi, messo in votazione e approvato.

La relatrice ZANONI (PD) si rimette, poi, alla valutazione del Governo sugli analoghi emendamenti 6.0.1 e 6.0.2.

Su richiesta del sottosegretario LEGNINI, i citati emendamenti 6.0.1 e 6.0.2 vengono accantonati.

Il senatore SANTINI (PD) fa, poi, presente di aver sostituito con un testo 2 l'emendamento 6.0.3, precedentemente segnalato per onerosità.

Il PRESIDENTE ritiene necessario acquisire la relazione tecnica anche sul testo 2, a cui va, pertanto, estesa la valutazione di onerosità.

Pertanto, l'emendamento 6.0.3 (testo 2) si intende respinto.

La RELATRICE fa, poi, presente che sull'emendamento 6.0.4 (testo 2) la propria valutazione è strettamente connessa all'esito dell'emendamento 5.0.5, anch'esso accantonato.

Pertanto, il PRESIDENTE accantona l'emendamento 6.0.4 (testo 2).

Su richiesta della RELATRICE, viene successivamente accantonato l'emendamento 6.0.5.

Il senatore MILO (GAL) ritira, quindi, l'emendamento 6.9, identico all'emendamento 6.2000.

Il PRESIDENTE avverte, poi, che si procederà alla votazione dell'emendamento del Governo 6.2000 e dei relativi subemendamenti.

La relatrice ZANONI (PD) formula parere favorevole sull'emendamento 6.2000, purché riformulato in un testo 2 derivante dall'espunzione delle parole «locali e ospedaliere» contenute nella lettera *a*) del capoverso 1-*bis*, e parere contrario su tutti i relativi subemendamenti. Precisa che la riformulazione dell'emendamento 6.2000 è finalizzata ad estenderne l'ambito applicativo agli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime favorevolmente sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 6.2000, avanzata dalla Relatrice e pubblicata in allegato.

Il PRESIDENTE avverte che i subemendamenti all'emendamento 6.2000 possono comunque essere posti in votazione in quanto non riferiti alla parte modificata dell'emendamento del Governo.

Con separate votazioni vengono, quindi, respinti i subemendamenti 6.2000/1, 6.2000/2 e 6.2000/3.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 6.2000/4.

Il subemendamento 6.2000/4, posto in votazione, risulta respinto.

Viene, quindi, messo in votazione e approvato l'emendamento 6.2000 (testo 2).

La RELATRICE si rimette, poi, alla valutazione del Governo sull'emendamento 6.0.9.

Il sottosegretario LEGNINI formula parere contrario, in quanto tale emendamento, vertente sul tema della rinegoziazione dei contratti derivati conclusi dagli enti locali, risulta non pienamente conforme alla recente normativa di settore contenuta nell'ultima legge di stabilità.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) interviene sull'emendamento a propria firma 6.0.9 per annunciare il voto favorevole, ricordando che esso punta a prevenire fenomeni di contenzioso e a permettere la rinegoziazione dei derivati, soltanto qualora ciò risulti migliorativo della finanza degli enti locali. Sottolinea, peraltro, come tale emendamento cerchi di perfezionare la normativa contenuta nella legge di stabilità, superando un approccio coercitivo e superficiale.

Il senatore MILO (*GAL*) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.0.9, censurando la condotta deplorabile dei consulenti che hanno indotto le amministrazioni locali a stipulare strumenti finanziari derivanti.

L'emendamento 6.0.9, posto in votazione, risulta respinto.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7, nonché delle proposte aggiuntive al medesimo articolo.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 7.1, 7.3, 7.8 e 7.0.4 erano stati segnalati in quanto onerosi.

Posti ai voti, gli emendamenti sono respinti.

Sull'emendamento 7.4, nonché sulla proposta 7.7, la RELATRICE si rimette alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario LEGNINI invita i presentatori a ritirare i suddetti emendamenti.

Accogliendo l'invito del Governo, il senatore D'ALÌ (*NCD*) ritira la proposta 7.4, mentre il senatore MILO (*GAL*) ritira la proposta 7.7.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO viene, poi, respinto l'emendamento 7.6.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) interviene incidentalmente sul proprio emendamento 7.9 (testo corretto), rilevando la necessità di correggerlo ulteriormente con l'inserimento di un esplicito riferimento ai beni demaniali marittimi.

Sull'emendamento 7.9 (testo corretto 2), pubblicato in allegato, la RELATRICE si rimette alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario LEGNINI formula un avviso negativo, rilevando che non appaiono chiare le conseguenze di carattere finanziario.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.9 (testo corretto 2), sottolineando che la finalità della proposta consiste nell'evitare un sovraccarico di costi per le imprese del settore turistico balneare e nel prevenire danni alla stagione turistica.

Il sottosegretario LEGNINI, nel dichiarare la propria disponibilità a chiedere alla Ragioneria generale dello Stato un riesame dei profili finanziari dell'emendamento, avverte che, sul piano del merito, sussiste il rischio di trasformare in permanente una concessione temporanea. Peraltro, sottolinea la necessità di approfondire la questione dei riflessi dell'emendamento sui criteri di determinazione dei canoni di concessione.

Dopo un intervento incidentale del senatore MILO (*GAL*), volto a sostenere l'utilità delle norme su tutto il territorio nazionale, il senatore SPOSETTI (*PD*) rileva che la finalità dell'emendamento risulta apprezzabile, laddove tende a semplificare gli oneri burocratici, abolendo la necessità di presentare nuove istanze.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) prospetta la possibilità di eliminare sia dall'emendamento 7.9 (testo corretto 2) sia dall'analogo emendamento 7.11 i riferimenti limitativi alla sola regione Sardegna, generalizzando la portata applicativa delle proposte.

Il sottosegretario LEGNINI chiede al senatore Uras di fornire, comunque, chiarimenti sulla tipologia di strutture coinvolte, atteso il rinvio

al testo unico sull'edilizia che prevede limitazioni temporali all'installazione di strutture amovibili.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) fornisce alcuni chiarimenti di carattere tecnico. Successivamente, ritira l'emendamento 7.11, chiedendo l'accantonamento del solo emendamento 7.9 (testo corretto 2).

Il PRESIDENTE invita il Governo a fornire elementi di chiarimento sugli effetti finanziari derivanti dal suddetto emendamento, con particolare riferimento alla determinazione del canone concessorio.

Successivamente, la relatrice ZANONI (*PD*) formula parere favorevole sull'emendamento 7.10, a cui aggiunge la firma la senatrice SERRA (*M5S*).

Il sottosegretario LEGNINI, nel paventare il rischio che tale emendamento possa rallentare l'afflusso di risorse per l'attività di bonifica nell'isola di La Maddalena, si rimette, comunque, alla valutazione della Commissione.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore URAS (*Misto-SEL*), la Commissione approva l'emendamento 7.10.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) chiede se sia pervenuta dal Governo la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.4, già respinto per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario LEGNINI risponde in senso negativo.

Successivamente, su invito del rappresentante del Governo, la senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) ritira l'emendamento 7.0.7.

Il PRESIDENTE dispone, poi, l'accantonamento dell'emendamento 7.0.11, ricordando di aver sospeso la valutazione di tale proposta sia sotto il profilo della proponibilità per materia sia sul piano degli effetti onerosi.

Sull'emendamento 7.0.13, la RELATRICE formula parere favorevole.

Il sottosegretario LEGNINI esprime parere contrario, in quanto la proposta potrebbe comportare effetti finanziari negativi.

Il senatore SANTINI (*PD*) ricorda che l'emendamento è identico a quello accolto dal Governo e approvato, lo scorso dicembre, in occasione dell'esame del primo decreto in materia di enti locali.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) propone di eliminare dall'emendamento in esame il riferimento alle province, in quanto ente in via di superamento.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta 7.0.13, invitando il Governo ad un approfondimento, considerato che l'attuazione della norma è rimessa ad un decreto interministeriale che vede il coinvolgimento del Ministro dell'economia e delle finanze e che è altresì prevista l'invarianza degli oneri.

Successivamente, su richiesta dei Presentatori, vengono accantonati gli emendamenti 7.0.31, 7.0.32 (testo 2) e 7.0.33.

Il senatore BROGLIA (PD) osserva come l'emendamento 7.0.33 differisca dall'emendamento 7.0.31 sul piano della copertura, oltre a recare misure già contenute nel decreto-legge n. 4 del 2014, attualmente all'esame della Commissione finanze della Camera dei deputati.

Il senatore D'ALÌ (NCD) interviene incidentalmente sull'ordine dei lavori, per segnalare la necessità, stante l'elevato numero di emendamenti accantonati, di concentrare l'attenzione su poche e qualificate modifiche, onde evitare il rischio di vanificare il lavoro svolto dalla Commissione, considerato che il provvedimento in esame decadrà il prossimo 28 febbraio e che deve ancora essere trasmesso alla Camera dei deputati.

Il senatore Luigi MARINO (PI) si associa alla considerazione testé formulata, rilevando che sarebbe stato auspicabile dedicare più tempo all'esame del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, già convocata per le ore 20,30 di oggi, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,10.

ORDINI DEL GIORNO ED MENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1215

(al testo del decreto-legge)

G/1215/19/5

D'ALÌ

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio;

considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei recenti fatti accaduti in Sardegna, prevedere l'immediata disponibilità dei competenti Dicasteri di risorse volte a far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale, in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa e consolidamento del suolo,

impegna il Governo:

– a trasferire, al fine di una più rapida gestione dei processi di consolidamento e messa in sicurezza del territorio, nonché per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, le somme di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 alla immediata disponibilità dello stato di previsione del Ministero infrastrutture e Trasporti per poterle così ripartire alle Amministrazioni territoriali interessate nel rispetto delle quote percentuali spettanti ai singoli comuni, così come determinate nel decreto 2 agosto 2007;

– a trasferire, al fine di una più rapida gestione dei processi di consolidamento e messa in sicurezza del territorio, nonché per l'attuazione del programma di interventi finalizzato alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto, le somme di cui all'articolo 11, comma 11-ter, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 alla immediata disponibilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per poterle così ripar-

tire, con successivo decreto, secondo il piano di riparto deliberato dal coordinamento delle Amministrazioni comunali interessate.

4.33 (testo 2)

Luigi MARINO, DI BIAGIO, D'ONGHIA, COMAROLI

Al comma 2, dopo le parole «Patto per Roma», inserire le seguenti: «con le percentuali di realizzo ivi previste».

4.0.3 (testo corretto)

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, VERDUCCI

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Relazioni di fine mandato dei Comuni)

1. I commi 2, 3, 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti:

"2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco nonché alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale,

con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti"».

5.0.3 (testo 2)

FORNARO, BORIOLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

2. L'anticipazione di cui al comma 1, è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota *pro capite* determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.

3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 30 marzo 2014, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulla dotazione per l'anno 2014, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 integrato con le risorse di cui al comma 1.

4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a va-

lere sulla a valere sul versamento in entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui restituzione dovrà avvenire a partire dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

6. Alla copertura degli oneri di cui ai comma 1, si provvede quanto a 100 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013, e quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, come incrementato dall'articolo 13, comma 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, relativo alla medesima Sezione.

7. Il comma 17-*sexies* dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-ciale*, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

6.14-6.15 (testo 2)

FORNARO, BORIOLI, PADUA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato

dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio."».

6.16 (testo 2)

SANTINI, BROGLIA, VERDUCCI, CASSON

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2014, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera *d*), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera *a*), del citato articolo 31, si applica nel senso che l'ente medesimo è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo-consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue».

6.2000 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie"; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con delibera-

zione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno."».

7.9 (testo corretto 2)

URAS

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e il mantenimento dei livelli occupazionali del settore turistico balneare della regione Sardegna e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui alla lettera e. 5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia, realizzati legittimamente e in conformità della concessione, fino alla scadenza della concessione stessa, senza necessità di nuova istanza. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa».
